

30 ottobre 2020 10:47

## 'Decreto ristori', le misure di interesse del consumatore

di [Rita Sabelli](#)

L'ultimo decreto legge con misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, Il cosiddetto "decreto ristori" (DI 137/2020), oltre a prevedere ristori ed esenzioni riservate alle attività economiche coinvolte [nella serrata disposta dall'ultimo DPCM](#), emana anche alcune disposizioni di interesse del privato cittadino.

Brevemente, sono stati prorogati il blocco dei pignoramenti sulla "prima casa", i bonus vacanze e il reddito di emergenza. Limitatamente ai biglietti per spettacoli dal vivo sono stati ripristinati anche i rimborsi per gli acquirenti sostituibili dai voucher. Il lavoro agile e i congedi per i genitori sono stati allargati anche ai casi in cui per i figli sia stata disposta la didattica a distanza. Per alcune categorie di lavoratori introdotti indennizzi di 1.000 euro.

Indice scheda

[SOSPENSIONE PIGNORAMENTI PRIMA CASA](#)

[RIMBORSO/VOUCHER DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI DAL VIVO](#)

[PROROGA BUONI VACANZE](#)

[NUOVE MISURE PER IL REDDITO DI EMERGENZA](#)

[INDENNITÀ PER I LAVORATORI](#)

[SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA](#)

[FONDI PER LE SCUOLE E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA](#)

[LAVORO AGILE E CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI PER I QUALI SIA STATA DISPOSTA LA QUARANTENA O LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA](#)

### [SOSPENSIONE PIGNORAMENTI PRIMA CASA \(art.4\)](#)

Modifica al decreto "cura italia" con fissazione al 31 dicembre 2020 della scadenza fino alla quale sono sospese le procedure di pignoramento della prima casa intesa come abitazione principale del debitore.

Vengono inoltre dichiarati inefficaci i pignoramenti della prima casa effettuati dal 25 ottobre 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto "ristori" oggetto di questa scheda.

### [RIMBORSO/VOUCHER DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI DAL VIVO \(art.5\)](#)

Limitatamente ai contratti di acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo, si applicano le disposizioni del decreto "cura italia" relative ai rimborsi, a decorrere dal 26 ottobre (data di entrata in vigore del DPCM 24/10) e fino al 31 Gennaio 2021.

Ciò significa quindi che per tali biglietti e relativi contratti si applica la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (art.1463 codice civile) con possibilità per gli acquirenti di presentare, entro 30 giorni dal 29 ottobre 2020 o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, un'istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il titolo di acquisto.

L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede al rimborso o all' emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati.

*Riferimento normativo: oltre all'art.5 del decreto "ristori", si veda art.88 del decreto "cura italia", DI 18/2020*

### [PROROGA BUONI VACANZE \(art.5\)](#)

I buoni vacanze introdotti dal decreto "rilancio" per il 2020 sono prorogati, utilizzabili fino al 30 giugno 2021.

Si ricorda che si tratta di un bonus fruibile per servizi turistici utilizzabile una sola volta da ogni nucleo familiare di importo variabile a seconda del numero di componenti del nucleo (massimo 500 euro; per nuclei composti da due

persone 300 euro, per nuclei di una sola persona 150 euro).

[Si fa richiesta tramite un'APP denominata IO](#), resa disponibile da PagoPA e accessibile tramite le credenziali dell'identità digitale SPID o mediante la carta di identità elettronica (CIE).

La scadenza per le richieste è stata fissata al 31 dicembre 2020.

Informazioni si trovano al link suddetto e [sulla nostra scheda pratica dedicata al decreto "rilancio"](#).

*Riferimento normativo: oltre all'art.5 del decreto "ristori", si veda art.176 del decreto "rilancio", DI 34/2020*

### **NUOVE MISURE PER IL REDDITO DI EMERGENZA (art.14)**

Per i nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza (REM) in virtù del cosiddetto "decreto agosto", è riconosciuta la stessa quota (400 euro che possono arrivare a 800) per i mesi di novembre e dicembre 2020. Ricordiamo che il REM è stato concesso prima dal "decreto rilancio" per DUE quote, poi dal decreto Agosto per un'ulteriore quota, e infine da questo decreto che concede altre due quote.

Per capire se si rientra nei requisiti [si veda la scheda del "decreto agosto"](#).

Le quote per i mesi di novembre e dicembre sono concesse anche ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia massima del REM (800 euro);
- b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "ristori" descritto in questa scheda;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 82 del del DI 34/2020 ([vedi scheda del "decreto rilancio"](#)).

La domanda deve essere presentata all'[INPS entro il 30 novembre 2020 con le modalità previste dallo stesso istituto](#).

Le quote sono riconosciute nel limite di spesa, per il 2020, di 452 milioni di euro.

### **INDENNITÀ PER I LAVORATORI (art.15 e 17)**

**Varie le indennità per i lavoratori:**

- coloro che sono stati beneficiari dei 1.000 euro di indennità stabiliti dal "decreto agosto" all'art.9 ne fruiscono nuovamente una tantum. Si veda in proposito la [scheda pratica dedicata al decreto agosto che dettaglia i beneficiari](#).

- indennità di 1.000 euro anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI.

- stessa indennità di 1.000 euro ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI.

- indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto 137/2020 (29 ottobre 2020). Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro

5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto 137/2020 (29 ottobre 2020) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I suddetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di pensione.

L'indennità di 1.000 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto 137/2020 (29 ottobre 2020), di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Stessa indennità per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Coinvolti anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità suddette non sono cumulabili.

La domanda deve essere presentata [all'INPS entro il 30 novembre 2020 con le modalità previste dallo stesso istituto](#). Sono erogate nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per il 2020

**Per quanto riguarda i lavoratori sportivi, per il mese di novembre 2020 e' erogata una indennità di 800 euro dalla società Sport e Salute S.p.A.**, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020. Sono coinvolti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni previste dal decreto "cura italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 18/2020) così come prorogate e integrate dal decreto "rilancio". Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Le domande vanno presentate entro il 30 novembre 2020 [alla società Sport e Salute s.p.a. tramite la apposita piattaforma informatica](#).

L'indennità di 800 euro per novembre 2020 è riconosciuta anche a chi è stato già beneficiario per marzo aprile maggio o giugno dell'indennità per i collaboratori sportivi prevista dal decreto "cura italia", art.96. In questo caso non c'è bisogno di presentare ulteriore domanda.

A queste indennità sono riservati 124 milioni di euro per l'anno 2020.

### **[SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA \(art.20\)](#)**

Il Ministero della salute dovrà attivare un sistema servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone

risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni".  
Si aspettano in merito disposizioni ministeriali operative e attuative.

#### **FONDI PER LE SCUOLE E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (art.21)**

Arrivano nuovi fondi (85 milioni per l'anno 2020) destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Occorre un decreto ministeriale per ripartire i fondi tra le istituzioni scolastiche che poi provvederanno direttamente agli acquisti.

#### **LAVORO AGILE E CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI PER I QUALI SIA STATA DISPOSTA LA QUARANTENA O LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA (art.22)**

Viene modificato il decreto "agosto" relativamente alla possibilità per i lavoratori dipendenti di poter fruire del lavoro in modalità agile o del congedo durante il periodo di quarantena del figlio convivente. Quest'ultimo deve essere minore di 16 anni (nella precedente versione del decreto agosto l'età massima era 14).  
Inoltre, questa altra novità, oltre ad essere comprese le quarantene disposte a seguito di contatto verificatosi a scuola o in altri ambiti (svolgimento di attività sportive di base, di attività in palestre piscine centri e circoli sportivi pubblici e privati), sono coinvolti nell'agevolazione anche i casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio.

Questa novità riguarda anche i casi dove non sia possibile svolgere l'attività lavorativa a distanza o comunque in alternativa ad essa. Uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni 14 disposta a seguito di contatto verificatosi a scuola ma anche nel caso in cui per il figlio sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza, percependo un'indennità pari al 50% della retribuzione. In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità ma con divieto di licenziamento.

[Per la versione del "decreto agosto" si veda questo LINK](#)